



con il supporto di



5 luglio 2017

Auditorium del Parco | L'Aquila



#laculturafaimpresa

LA **C**ONFERENZA **N**AZIONALE



con il supporto di



#laculturafaimpresa



PERCHÈ LA CONFERENZA?

■ A PARTIRE DAL LUGLIO 2016, FEDERCULTURE, AGIS, ALLEANZA COOPERATIVE TURISMO E BENI CULTURALI, FORUM DEL TERZO SETTORE - REALTÀ DIVERSE, MA TUTTE PROTAGONISTE NEL PAESE DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - SI SONO PER LA PRIMA VOLTA RIUNITE ED HANNO AVVIATO UN TAVOLO DI LAVORO SUL TEMA DELL'IMPRESA CULTURALE.

■ QUESTI SOGGETTI (AI QUALI SI SONO AFFIANCATI ANCHE FAI E WWF) HANNO CONDIVISO UN PERCORSO DI CONFRONTO ED ELABORAZIONE COMUNE PER FARE EMERGERE GLI ELEMENTI DISTINTIVI DEL SISTEMA CULTURALE IN CUI OPERANO E CHE RAPPRESENTANO.

■ IL PUNTO DI CONVERGENZA SUL QUALE IL LAVORO SI È INCARDINATO È STATA LA CONDIVISIONE DI UNA “CULTURA DELLA GESTIONE” E DEL “FARE IMPRESA”, QUALE TEMA SU CUI TUTTE LE DIVERSE REALTÀ SI MISURANO NELL'APPROCCIO ALLA VALORIZZAZIONE E GESTIONE CULTURALE.

■ DA QUESTE PREMESSE NASCE L'IDEA DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELL'IMPRESA CULTURALE COME MOMENTO DI CONFRONTO E PROPOSTA SUL TEMA DELLE IMPRESE CULTURALI, ALL'INTERNO DELLA PIÙ AMPIA FILIERA DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE.



OBIETTIVI DELLA CONFERENZA

- INCREMENTARE, TRA GLI ATTORI ISTITUZIONALI, GLI STAKEHOLDER E, SOPRATTUTTO, TRA GLI AMMINISTRATORI LOCALI E NAZIONALI, LA COSCIENZA DEL PESO STRATEGICO DELLE IMPRESE PROFIT E NON PROFIT PROTAGONISTE DELL'OFFERTA CULTURALE DEL PAESE.
- ENFATIZZARE LA FUNZIONE STRAORDINARIA CHE LE IMPRESE CULTURALI POSSONO AVERE PER L'ECONOMIA ITALIANA, RAFFORZANDO LA CONSAPEVOLEZZA CHE ESSE HANNO UN RUOLO RILEVANTE NEL CREARE OCCUPAZIONE E VALORE CULTURALE E SOCIALE PER LA COLLETTIVITÀ.
- ATTIVARE UN'INTERLOCUZIONE CON IL PAESE E CON I DECISORI PUBBLICI, A TUTTI I LIVELLI, IN MERITO AL RUOLO DELL'IMPRESA CULTURALE.
- DIFFONDERE LA CONSAPEVOLEZZA CHE UN'IMPRESA CULTURALE "INNOVATIVA E SOSTENIBILE" COGLIE L'OBIETTIVO DI RAFFORZARE GLI ATTRATTORI CULTURALI ANCHE IN CHIAVE TURISTICA E PER QUESTO CREA UN "ECOSISTEMA" DI SERVIZI CHE, INTEGRATI A QUELLI CULTURALI, CONTRIBUISCONO ALLA CREAZIONE DI UN CIRCOLO VIRTUOSO DI SVILUPPO TERRITORIALE.
- FAR EMERGERE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA NECESSITÀ DI UNA DISCIPLINA NORMATIVA SPECIFICA CHE AFFERMI IL PRINCIPIO DELL'«ECCEZIONE CULTURALE», IN VIRTÙ DELLA FINALITÀ DI FRUIZIONE PUBBLICA CHE ACCOMUNA LE IMPRESE CULTURALI.



LA «FILIERA» DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

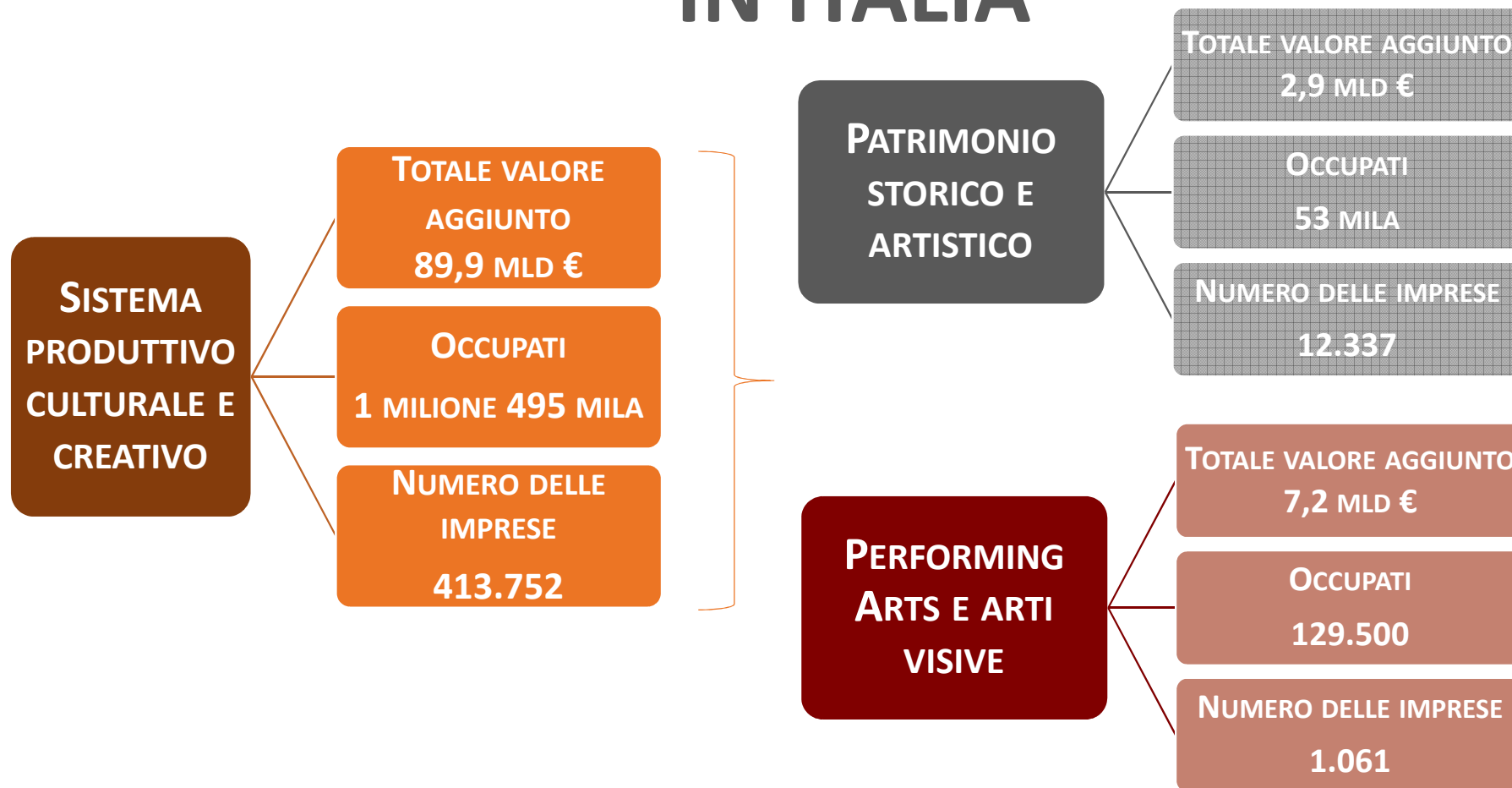


IL COMPLESSO DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE PUÒ ESSERE DEFINITO COME UNA «FILIERA» COSTITUITA DA UN SEGMENTO — *L'IMPRESA CULTURALE* — CHE SI OCCUPA DEL PATRIMONIO E DELLA SUA FRUIZIONE E DA UN ALTRO SEGMENTO — *L'IMPRESA CREATIVA* — CHE SVILUPPA I PRODOTTI CULTURALI

#laculturafaimpresa



LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE IN ITALIA



#laculturafaimpresa

Fonte: Symbola



LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

«Non tutto ciò che è culturale è creativo, non tutto ciò che è creativo è culturale»

#laculturafaimpresa



LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

- **UNESCO, 1982** - SI HA INDUSTRIA CULTURALE QUANDO BENI E SERVIZI CULTURALI SONO PRODOTTI E RIPRODOTTI, IMMAGAZZINATI E DISTRIBUITI CON CRITERI INDUSTRIALI E COMMERCIALI SU LARGA SCALA, IN CONFORMITÀ A STRATEGIE BASATE SU CONSIDERAZIONI ECONOMICHE PIUTTOSTO CHE SU STRATEGIE CONCERNENTI LO SVILUPPO CULTURALE DELLE SOCIETÀ.
- **CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE E LA PROMOZIONE DELLE DIVERSITÀ DELLE ESPRESSIONI CULTURALI (UNESCO, PARIGI, 2005)**
 - SONO INDUSTRIE CULTURALI “LE INDUSTRIE CHE PRODUCONO E DISTRIBUISCONO BENI O SERVIZI CULTURALI”, LADDOVE CON “BENI E SERVIZI CULTURALI” SI FA RIFERIMENTO AD “ATTIVITÀ, A BENI E A SERVIZI CHE, DAL PUNTO DI VISTA DELLA LORO QUALITÀ, DEL LORO UTILIZZO E DELLA LORO FINALITÀ SPECIFICI, RAFFIGURANO O TRASMETTONO ESPRESSIONI CULTURALI, INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE COMMERCIALE LORO ATTRIBUITO. LE ATTIVITÀ CULTURALI POSSONO ESSERE FINI A SE STESSO OPPURE CONTRIBUIRE ALLA PRODUZIONE DI BENI E DI SERVIZI CULTURALI”.
- **«THE ECONOMY OF CULTURE IN EUROPE» STUDIO DI KEA PER LA COMMISSIONE EUROPEA, BRUXELLES 2006** - DISTINGUE LE INDUSTRIE CULTURALI TRADIZIONALI, IN CUI L'OUTPUT È CULTURALE MA NON NECESSARIAMENTE ECONOMICO (ARTI VISIVE, DANZA, TEATRO, ISTITUZIONI MUSEALI, ETC.) E INDUSTRIE CREATIVE, IN CUI IL SETTORE DI RIFERIMENTO È COSTITUITO DALLA PRODUZIONE DI BENI CULTURALI DESTINATI AL CONSUMO E LA DIMENSIONE ECONOMICA È PIÙ EVIDENTE (DESIGN, ARCHITETTURA, MODA).
- **«THE ENTREPRENEURIAL DIMENSION OF THE CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES» STUDIO DI HOGESCHOOL VON DE KUNSTEN PER LA COMMISSIONE EUROPEA - UTRECHT, 2010** - DISTINGUE LE IMPRESE CULTURALI, CHE PRODUCONO E DISTRIBUISCONO MERCI O SERVIZI LEGATI A UNA SPECIFICA FORMA DI ESPRESSIONE CULTURALE (INCLUDE I SETTORI TRADIZIONALI COME LE ARTI VISIVE E LE ARTI DELLO SPETTACOLO MA ANCHE IL CINEMA, LA TV E LA RADIO, I NUOVI MEDIA, L'EDITORIA E LA STAMPA) E LE INDUSTRIE CREATIVE, OVVERO QUELLE CHE HANNO LA CULTURA QUALE INPUT MA IL CUI OUTPUT SONO PRODOTTI CON UNA FUNZIONE SPECIFICA (DESIGN, MODA, PUBBLICITÀ E ARCHITETTURA).

LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA «LE INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE, UN POTENZIALE DA SFRUTTARE» BRUXELLES, 2010 - SONO **INDUSTRIE CULTURALI** QUELLE CHE “PRODUCONO E DISTRIBUISCONO BENI O SERVIZI CHE, QUANDO VENGONO

CONCEPITI, SONO CONSIDERATI POSSEDERE UN CARATTERE, UN USO O UNO SCOPO SPECIFICI CHE INCORPORANO O TRASMETTONO ESPRESSIONI CULTURALI, QUALE CHE SIA IL LORO VALORE COMMERCIALE” (SETTORI TRADIZIONALI DELLE ARTI: ARTI DELLO SPETTACOLO, ARTI VISIVE, PATRIMONIO CULTURALE - COMPRESO IL SETTORE PUBBLICO, MA ANCHE FILM, DVD, VIDEO, TELEVISIONE, RADIO, GIOCHI VIDEO, NUOVI MEDIA, MUSICA, LIBRI E STAMPA) E **INDUSTRIE CREATIVE** “LE INDUSTRIE CHE UTILIZZANO LA CULTURA COME INPUT E HANNO UNA DIMENSIONE CULTURALE, ANCHE SE I LORO OUTPUT HANNO UN CARATTERE PRINCIPALMENTE FUNZIONALE” (ARCHITETTURA E DESIGN, CHE INTEGRANO ELEMENTI CREATIVI IN PROCESSI PIÙ AMPI, E SOTTO-SETTORI COME IL DESIGN GRAFICO, IL DESIGN DI MODA O LA PUBBLICITÀ).

LIBRO BIANCO DELLA CREATIVITÀ (COMMISSIONE SULLA CREATIVITÀ PRODUZIONE DI CULTURA IN ITALIA PER IL MIBAC, 2009) - DISTINGUE IL **PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO** (RAPPRESENTATO DAI BENI E DALLE ATTIVITÀ CULTURALI, OVVERO PATRIMONIO CULTURALE, ARTI DELLO SPETTACOLO, ARCHITETTURA, MUSICA E ARTI CONTEMPORANEE); LA **PRODUZIONE DI CONTENUTI, DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI** (EDITORIA, CINEMA, PUBBLICITÀ, TV E RADIO, SOFTWARE SCIENCES) E LA **CULTURA MATERIALE** (PRODUZIONE DI SERVIZI E DI OGGETTI, COMPRENDENTE I MACRO SETTORI DELLA MODA, DEL DESIGN E DELL'INDUSTRIA DEL GUSTO).

REGOLAMENTO (UE) 1295/2013 (ISTITUTIVO DEL PROGRAMMA EUROPA CREATIVA) - PER **SETTORI CULTURALI E CREATIVI** S'INTENDONO TUTTI I SETTORI LE CUI ATTIVITÀ SI BASANO SU VALORI CULTURALI E/O ESPRESSIONI ARTISTICHE E ALTRE ESPRESSIONI CREATIVE, **INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE QUESTE ATTIVITÀ SIANO O MENO ORIENTATE AL MERCATO, INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI STRUTTURA CHE LE REALIZZA, NONCHÉ A PRESCINDERE DALLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DI TALE STRUTTURA**. QUESTE ATTIVITÀ COMPRENDONO LO SVILUPPO, LA CREAZIONE, LA PRODUZIONE, LA DIFFUSIONE E LA CONSERVAZIONE DEI BENI E SERVIZI CHE COSTITUISCONO ESPRESSIONI CULTURALI, ARTISTICHE O ALTRE ESPRESSIONI CREATIVE, NONCHÉ FUNZIONI CORRELATE QUALI L'ISTRUZIONE O LA GESTIONE. I SETTORI CULTURALI E CREATIVI COMPRENDONO, TRA L'ALTRO, L'ARCHITETTURA, GLI ARCHIVI, LE BIBLIOTECHE E I MUSEI, L'ARTIGIANATO ARTISTICO, GLI AUDIOVISIVI (COMPRESI I FILM, LA TELEVISIONE, I VIDEOGIOCHI E I CONTENUTI MULTIMEDIALI), IL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE, IL DESIGN, I FESTIVAL, LA MUSICA, LA LETTERATURA.

NEL PARLAMENTO ITALIANO

- PROPOSTA DI LEGGE ASCANI (A.C. 2950) DISCIPLINA E PROMOZIONE DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE** - «L'IMPRESA CULTURALE E CREATIVA HA PER OGGETTO SOCIALE, IN VIA PREVALENTE O ESCLUSIVA, L'IDEAZIONE, LA CREAZIONE, LA PRODUZIONE, LO SVILUPPO, LA DIFFUSIONE, LA CONSERVAZIONE, LA RICERCA E LA VALORIZZAZIONE O LA GESTIONE DI PRODOTTI CULTURALI INTESI QUALI BENI, SERVIZI E OPERE DELL'INGEGNO INERENTI ALLA LETTERATURA, ALLA MUSICA, ALLE ARTI FIGURATIVE, ALLO SPETTACOLO DAL VIVO, ALLA CINEMATOGRAFIA E ALL'AUDIOVISIVO, AGLI ARCHIVI, ALLE BIBLIOTECHE E AI MUSEI, NONCHÉ AL PATRIMONIO CULTURALE E AI PROCESSI DI INNOVAZIONE AD ESSO COLLEGATO».
- CODICE DELLO SPETTACOLO (A.S. 2287-BIS)** - IL DISEGNO DI LEGGE 2287-BIS «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO E DELEGHE AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA MATERIA» DERIVA DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 34 DEL TESTO ORIGINARIO N. 2287 DIVENTATO LEGGE 220/2016 CON IL NUOVO TITOLO «DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO». LA 7^A COMMISSIONE DEL SENATO HA CONCLUSO I LAVORI SUL DDL 2287 BIS E QUESTA SETTIMANA IL PROVVEDIMENTO APPRODERÀ IN AULA PER L'APPROVAZIONE IN PRIMA LETTURA. IL DDL È COMPOSTO DA SETTE ARTICOLI. TRA I PRINCIPI, IN PARTICOLARE, VIENE INDICATO CHE: “LA REPUBBLICA PROMUOVE E SOSTIENE LO SPETTACOLO, NELLA PLURALITÀ DELLE SUE DIVERSE ESPRESSIONI, QUALE FATTORE INDISPENSABILE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA ED ELEMENTO DI COESIONE E DI IDENTITÀ NAZIONALE...”. TRA LE NUOVE NORME INTRODOTTE SIGNIFICATIVO È IL RICONOSCIMENTO DELL'UTILITÀ SOCIALE DELLO SPETTACOLO CHE CONSENTE DI INQUADRARE LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO NELLA DISCIPLINA DEL TERZO SETTORE RECENTEMENTE RIFORMATO. SI SEGNALE, INFINE, L'ESTENSIONE DELL'ART BONUS A TUTTE LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO.

L'IMPRESA CULTURALE



**INFRASTRUTTURA STRATEGICA INNOVATIVA E
SOSTENIBILE PER VALORIZZARE LE RISORSE
IDENTITARIE DEL TERRITORIO, FAVORIRE LA
CRESCITA SOCIALE E LO SVILUPPO ECONOMICO**



#laculturafaimpresa



L'IMPRESA SOCIALE

NELL'AMBITO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, IL GOVERNO HA DEFINITO LE CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA SOCIALE



L'IMPRESA SOCIALE ESERCITA IN VIA STABILE E PRINCIPALE UNA O PIÙ ATTIVITÀ D'IMPRESA D'INTERESSE GENERALE, ANCHE AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO



TALE FATTISPECIE ANDREBBE CODIFICATA ANCHE IN AMBITO CULTURALE

#laculturafaimpresa



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E L'IMPRESA SOCIALE

IL 3 LUGLIO DELLO SCORSO ANNO È ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE DELEGA DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE. LA LEGGE 106 DEL 6 GIUGNO 2016 DEFINISCE FINALMENTE IL TERZO SETTORE E LO RENDE UNA CATEGORIA GIURIDICA: ESSO RISULTA FORMATO DAGLI “ENTI PRIVATI COSTITUITI PER IL PERSEGUIMENTO, SENZA SCOPO DI LUCRO, DI FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE E CHE, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E IN COERENZA CON I RISPETTIVI STATUTI O ATTI COSTITUTIVI, PROMUOVONO E REALIZZANO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE MEDIANTE FORME DI AZIONE VOLONTARIA E GRATUITA O DI MUTUALITÀ O DI PRODUZIONE E SCAMBIO DI BENI E SERVIZI”.

LA LEGGE DELEGA IL GOVERNO A EMANARE I DECRETI ATTUATIVI ENTRO LUGLIO 2017 E HA COME OBIETTIVO QUELLO DI SEMPLIFICARE, RIORGANIZZARE E PROMUOVERE IL TERZO SETTORE, OVVERO QUELLA PARTE SIGNIFICATIVA DELLA SOCIETÀ CIVILE COMPOSTA DA COOPERATIVE SOCIALI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, IMPRESE SOCIALI, ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI, ONG ETC...

LE TANTE NORMATIVE DI SETTORE APPROVATE NEGLI SCORSI ANNI VENGONO RACCOLTE E COORDINATE ALL'INTERNO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE IL QUALE PREVEDE, TRA L'ALTRO, L'ISTITUZIONE DI UN REGISTRO UNICO NAZIONALE (AL QUALE POSSONO ISCRIVERSI SOLAMENTE GLI ENTI CHE RISPETTANO DETERMINATI IMPEGNI E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA, ALLA RENDICONTAZIONE E ALL'INFORMAZIONE DEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA RIFORMA DEL REGIME FISCALE DEGLI ENTI. OLTRE AL CODICE, SONO ALTRI TRE GLI ASPETTI CHE IL LEGISLATORE HA DEFINITO MEDIANTE I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA, ENTRATI IN VIGORE A LUGLIO 2017: IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, IL 5 PER 1000 E L'IMPRESA SOCIALE.

PER QUEST'ULTIMA, IL DECRETO LEGISLATIVO ISTITUISCE UN REGIME FISCALE IN PARTE SIMILE A QUELLO DELLE COOPERATIVE SOCIALI, INTRODUCE DETRAZIONI PER PERSONE FISICHE E ORGANIZZAZIONI CHE INVESTONO IN IMPRESE SOCIALI E FACILITA LA RACCOLTA DI CAPITALI CON LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DI PORTALI TELEMATICI. LA LEGGE DEFINISCE INOLTRE I SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'IMPRESA SOCIALE, CHE VENGONO AMPLIATI IN MODO SIGNIFICATIVO (RICOMPRENDEDO, AD ESEMPIO, ANCHE LE ATTIVITÀ IN AMBITO CULTURALE), E INDIVIDUA I LIMITI DI COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE DA QUELLE DI UTILITÀ SOCIALE. OBIETTIVO DEL LEGISLATORE È QUELLO DI POTENZIARE L'IMPRESA SOCIALE (NEGLI ULTIMI OTTO ANNI SONO NATE SOLTANTO 852 NUOVE UNITÀ), NONCHÉ RENDERLA VEICOLO DI CRESCITA E OCCUPAZIONE.

L'IMPRESA CULTURALE È UN PEZZO DELL'ECONOMIA DEL FUTURO



#laculturafaimpresa



L'IMPRESA CULTURALE

La fruizione pubblica,

INTESA COME DISPONIBILITÀ UNIVERSALE E NON DISCRIMINATA, È L'ELEMENTO CENTRALE E DISTINTIVO DELLE IMPRESE CULTURALI.

È POSSIBILE, PERTANTO, IDENTIFICARE IL TRATTO COMUNE DELLE IMPRESE CULTURALI NEL SODDISFACIMENTO DEL DIRITTO DI FRUIZIONE UNIVERSALE DI CONTENUTI CULTURALI

IN
ATTUAZIONE
DELL'ART. 9
DELLA
COSTITUZIONE

CULTURA
COME
SERVIZIO
PUBBLICO
ESSENZIALE

#laculturafaimpresa





LA CULTURA NELLA COSTITUZIONE E COME SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE

- **ART. 9 Cost.** – «LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA. TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE».
- **DECRETO LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, N. 146, CONV. LEGGE 12 NOVEMBRE 2015, N. 182** - IL DECRETO, CONTENENTE MISURE URGENTI PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE, STABILISCE CHE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE, LA TUTELA, LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE SONO ATTIVITÀ CHE RIENTRANO TRA I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 117, SECONDO COMMA, LETTERA M), DELLA COSTITUZIONE E INSERISCE L'APERTURA AL PUBBLICO DEI MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA TRA I SERVIZI PUBBLICI DISCIPLINATI DALLA LEGGE N. 146/1990 SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.

IL SISTEMA DELLE **IMPRESE** CULTURALI



#laculturafaimpresa



I SOGGETTI COINVOLTI NELLA **GESTIONE**



#laculturafaimpresa



LE AUTONOMIE LOCALI E LA GESTIONE

LA **LEGGE N. 142/1990** «ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI», CONFLUITA NEL **TUEL – TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI - N. 267/2000**, È LA PRIMA NORMA IN CUI VIENE AFFRONTATO IL TEMA DELL'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

IN PARTICOLARE, L'**ART. 113 BIS DEL TUEL** (DICHIARATO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO DALLA **SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 272/2004**) PREVEDEVA LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI A RILEVANZA NON ECONOMICA:

- A) ISTITUZIONI;
- B) AZIENDE SPECIALI, ANCHE CONSORTILI;
- C) SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI (CD. IN *HOUSE PROVIDING*);
- D) GESTIONE IN ECONOMIA (QUANDO, PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO PRECEDERE AD AFFIDAMENTO AI PRECEDENTI SOGGETTI).

LE BUONE PRATICHE: IL PREMIO CULTURA DI GESTIONE



**FONDAZIONE
AQUILEIA**

MODELLO DI GESTIONE



MUSEO EGIZIO

AUDIENCE DEVELOPMENT



TEATRI DI BARI

IMPATTO SOCIALE



**ANONIMA IMPRESA
SOCIALE SOC. COOP.**

RIGENERAZIONE URBANA



**ECOMUSEO
VALLE D'ASO**

TERRITORIO E RETI



**TEATRO STABILE
L'AQUILA**

PREMIO ABRUZZO

#laculturafaimpresa



L'ITALIA E IL SUO PATRIMONIO



4.158 MUSEI



13.800 BIBLIOTECHE



**282 AREE
ARCHEOLOGICHE**



**871 AREE NATURALI
PROTETTE**



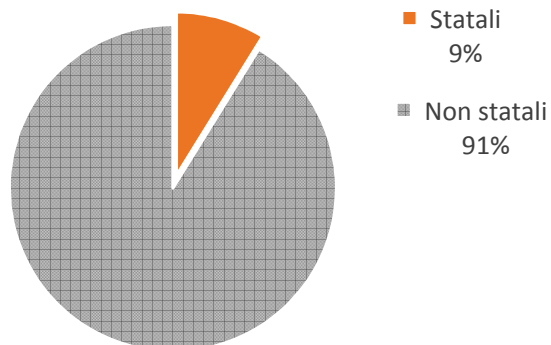
536 MONUMENTI



**2.500 SITI RETE
NATURA 2000**

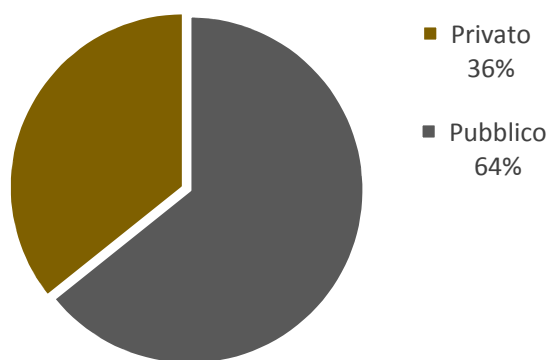
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

I MUSEI* ITALIANI SONO...

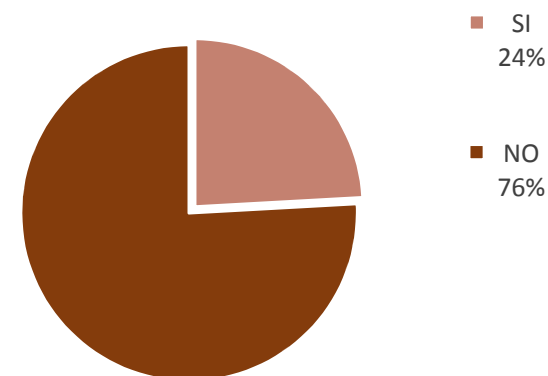


*si intende l'insieme di musei, monumenti e aree archeologiche

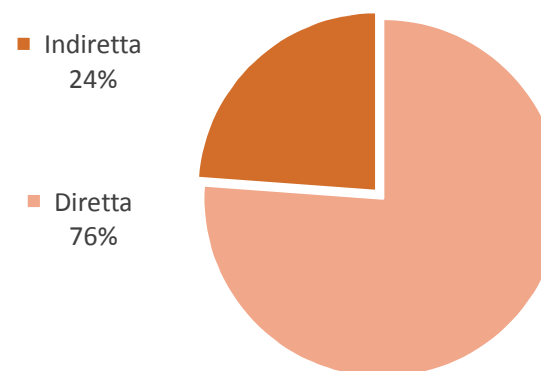
IL SOGGETTO TITOLARE E' ...



I MUSEI HANNO AUTONOMIA FINANZIARIA...



LE FORME DI GESTIONE...



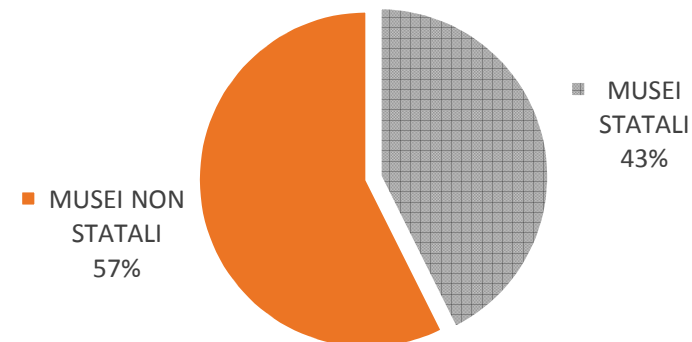
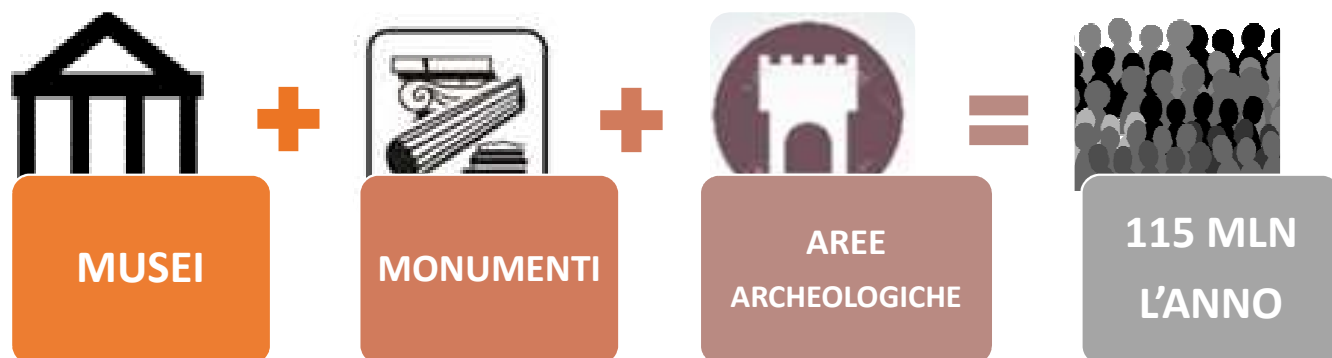
#laculturafaimpresa

Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiBACT-Istat



IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

I VISITATORI DEI MUSEI...



#laculturafaimpresa

Fonte: elaborazioni Federculture su dati MiBACT-Istat

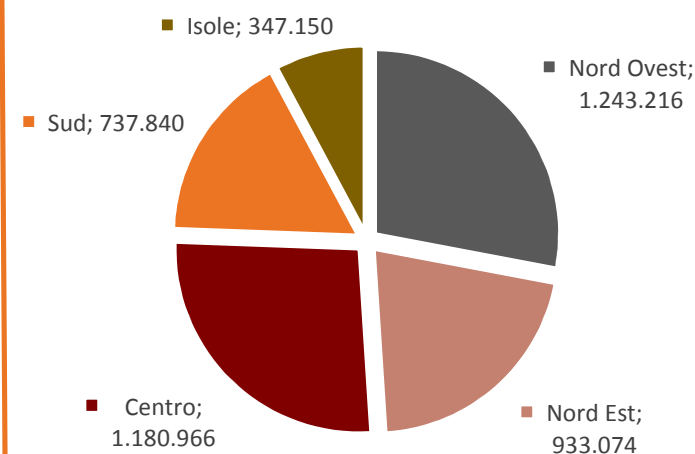


IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

IL PUBBLICO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO...



IL NUMERO DI SPETTACOLI...



4,4 MLN DI SPETTACOLI L'ANNO

#laculturafaimpresa

Fonte: SIAE

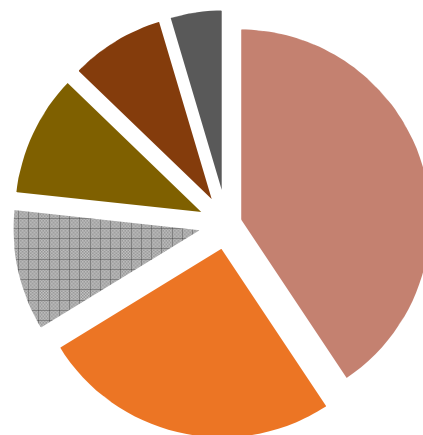


LE AZIENDE CULTURALI DI SERVIZIO PUBBLICO



- I dati si riferiscono a musei e siti culturali delle principali aziende associate a Federculture delle città di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Genova, Firenze, Brescia, Ravenna, Alghero
- ** Il dato è riferito ai lavoratori delle aziende culturali che applicano il CCNL Federculture

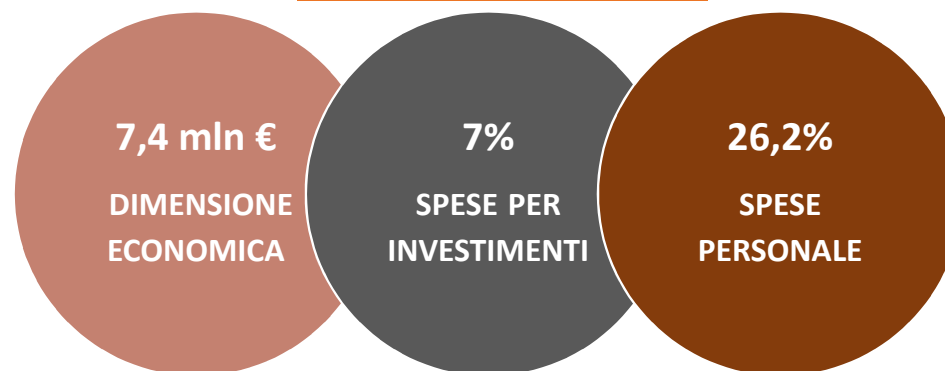
LE TIPOLOGIE



- Fondazioni culturali
41%
- Società di pubblici servizi
26%
- Altre società di servizi
10%
- Aziende pubbliche e istituzioni
10%
- Enti dipendenti
8%
- Consorzi e Forme associative
5%



VALORI MEDI PER IMPRESA



#laculturafaimpresa



Fonte: Federculture e OpenPartecipate Agenzia Coesione

LE AZIENDE **CULTURALI** DELLO **SPETTACOLO**



#laculturafaimpresa

Fonte: Agis



IL MONDO COOPERATIVO

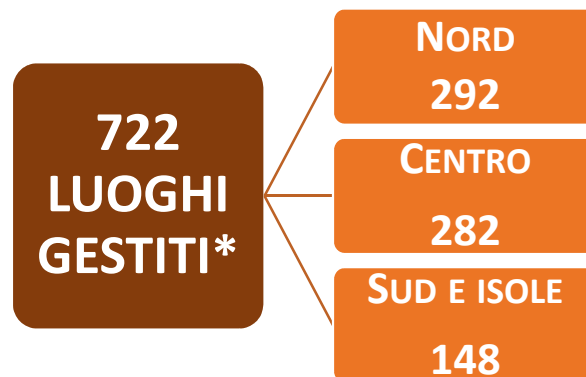
NEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO

OLTRE 1.500
COOPERATIVE

FATTURATO
€ 1.6 MLD

SOCI
CA. 35.000

OCCUPATI
CA. 15.000



VISITATORI
14,5 MILIONI CA.

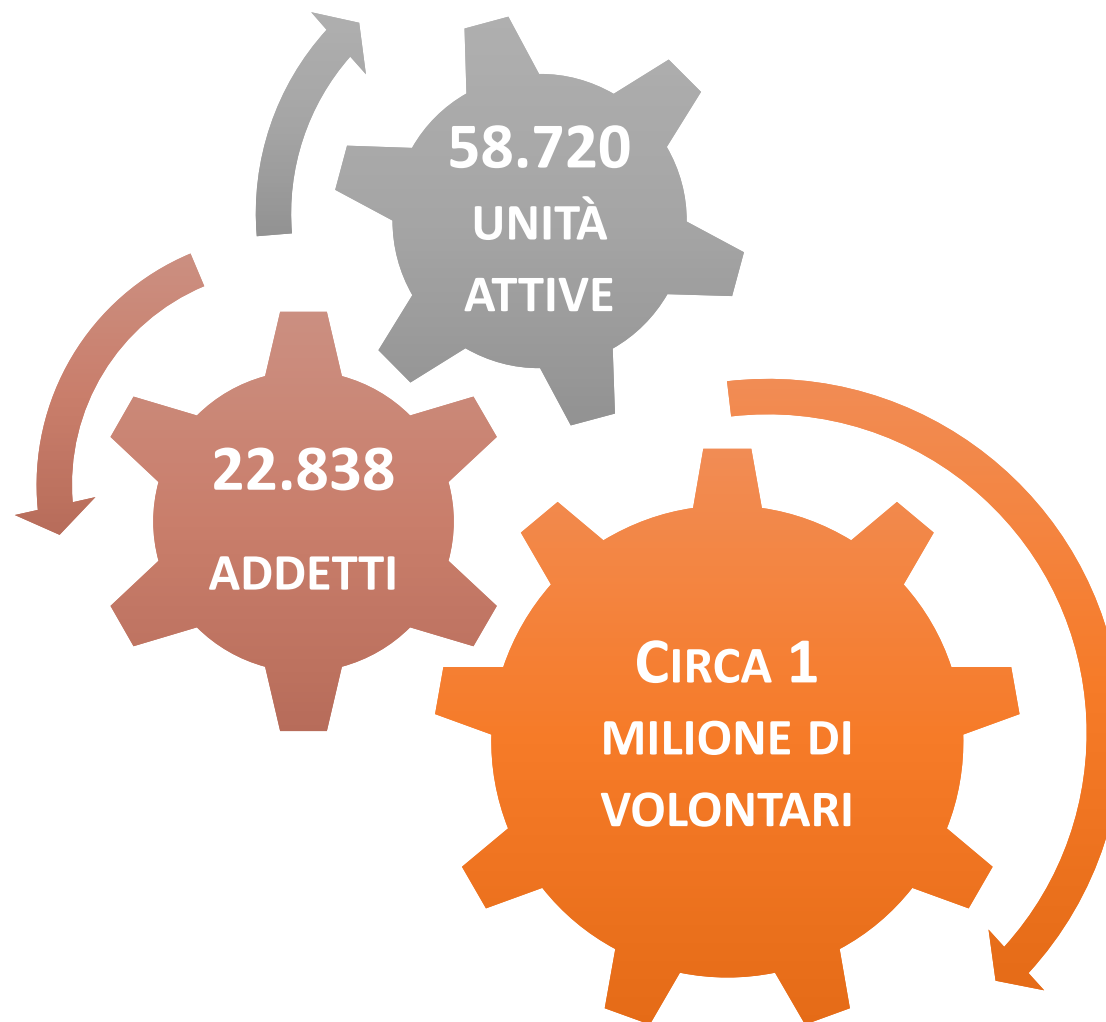
* MUSEI, AREE ARCHEOLOGICHE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI, TEATRI E CINEMA

#laculturafaimpresa

Fonte: Alleanza delle Cooperative italiane Turismo e beni culturali



IL TERZO SETTORE NELLA CULTURA

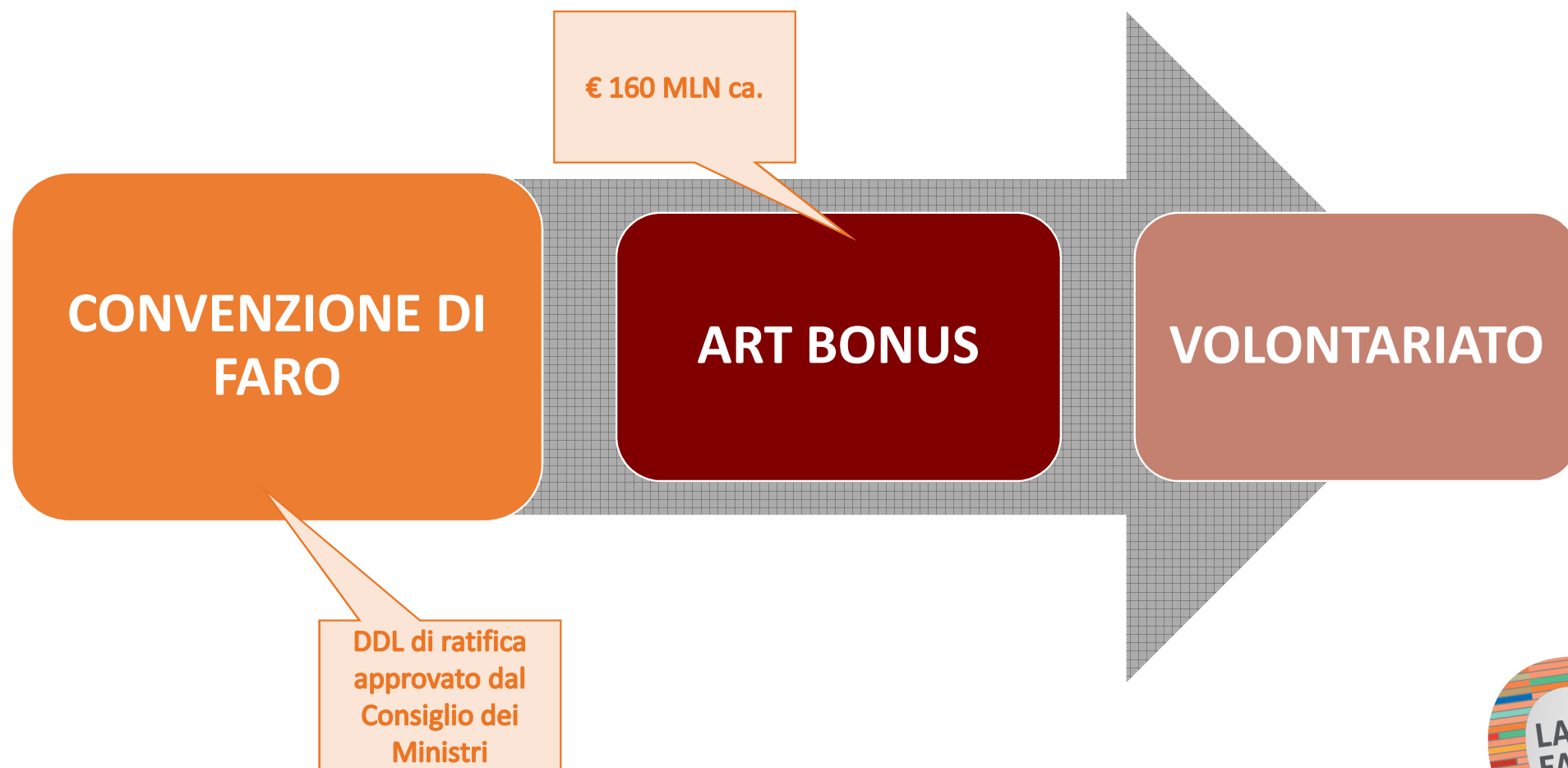


#laculturafaimpresa



Fonte: Forum del Terzo Settore

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI



#laculturafaimpresa



LA CONVENZIONE DI FARO

- LA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL VALORE DELL'EREDITÀ CULTURALE PER LA SOCIETÀ PRENDE IL NOME DALLA LOCALITÀ PORTOGHESE FARO. LA CONVENZIONE È ENTRATA IN VIGORE IL 1° GIUGNO 2011 ED È STATA SOTTOSCRITTA DALL'ITALIA IL 27 FEBBRAIO 2013.
- NON È ANCORA STATA RATIFICATA DAL PARLAMENTO, MA IL 16 GIUGNO 2017 IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO UN DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA.
- LA CONVENZIONE MUOVE DAL CONCETTO CHE LA CONOSCENZA E L'USO DELL'EREDITÀ CULTURALE RIENTRANO FRA I DIRITTI DELL'INDIVIDUO A PARTECIPARE LIBERAMENTE ALLA VITA CULTURALE DELLA COMUNITÀ E A GODERE DELLE ARTI SANCITO NELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (PARIGI 1948) E GARANTITO DAL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI (PARIGI 1966).
- LA CONVENZIONE RIMARCA IL VALORE ED IL POTENZIALE DELL'EREDITÀ CULTURALE QUALE RISORSA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LA QUALITÀ DELLA VITA, RICONOSCENDO UNA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA.
- CON LA FIRMA DELLA CONVENZIONE, LE PARTI SI IMPEGNANO A PRENDERE LE MISURE NECESSARIE PER APPLICARE LE DISPOSIZIONI IN ESSA CONTENUTE RIGUARDO AL RUOLO DELL'EREDITÀ CULTURALE NELLA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETÀ PACIFICA E DEMOCRATICA, NEI PROCESSI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E NELLA PROMOZIONE DELLA DIVERSITÀ CULTURALE. INOLTRE, VIENE GARANTITA LA PROMOZIONE DI UNA MAGGIORE SINERGIA DI COMPETENZE FRA TUTTI GLI ATTORI PUBBLICI, ISTITUZIONALI E PRIVATI COINVOLTI.

L'EREDITÀ CULTURALE E LE COMUNITÀ DI EREDITÀ

CONVEZIONE
DI FARO

Eredità culturale

«INSIEME DI RISORSE EREDITATE DAL PASSATO CHE LE POPOLAZIONI IDENTIFICANO, INDIPENDENTEMENTE DA CHI NE DETENGA LA PROPRIETÀ, COME RIFLESSO ED ESPRESSIONE DEI LORO VALORI, CREDENZE, CONOSCENZE E TRADIZIONI, IN CONTINUA EVOLUZIONE. ESSA COMPRENDE TUTTI GLI ASPETTI DELL'AMBIENTE CHE SONO IL RISULTATO DELL'INTERAZIONE NEL CORSO DEL TEMPO FRA LE POPOLAZIONI E I LUOGHI»

Comunità di eredità

«UNA COMUNITÀ DI EREDITÀ È COSTITUITA DA UN INSIEME DI PERSONE CHE ATTRIBUISCE VALORE E ASPETTI SPECIFICI DELL'EREDITÀ CULTURALE, E CHE DESIDERA, NEL QUADRO DI UN'AZIONE PUBBLICA, SOSTENERLI E TRASMETTERLI ALLE GENERAZIONI FUTURE»

LAVORO E IMPRESA CULTURALE

IL LAVORO È
L'EMERGENZA DEL
PRESENTE E DEL
PROSSIMO FUTURO

LA CULTURA È UN
SETTORE LABOUR
INTENSIVE, NEL QUALE È
DIFFICILE DELOCALIZZARE
E DOVE POSSONO
ESSERE CREATI POSTI
ALTAMENTE QUALIFICATI

C'È UN REALE INTERESSE
DEI GIOVANI VERSO IL
SETTORE CULTURALE
COME TESTIMONIATO
DALLA FREQUENZA DEI
CORSI UNIVERSITARI IN
QUESTE DISCIPLINE

OCCORRE LEGARE DI PIÙ
IL MONDO DELLA
FORMAZIONE A QUELLO
DELL'IMPRESA PER
FORMARE I GIOVANI
ALLA CULTURA DI
IMPRESA E CREARE
NUOVA OCCUPAZIONE

#laculturafaimpresa



LA **G**OVERNANCE PUBBLICA MULTILIVELLO PER L'**I**MPRESA **C**CULTURALE

VISIONE CONCERTATA

ACCORDO DI
VALORIZZAZIONE

IL RUOLO DELLE
REGIONI

PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

PROGETTAZIONE
INTEGRATA

PPP

I MODELLI
GESTIONALI

UNA BUONA GOVERNANCE HA EFFETTI
POSITIVI SUL PARTENARIATO
PUBBLICO/PRIVATO

SE C'È VISIONE E BUONA PROGETTUALITÀ,
ANCHE I PRIVATI SONO INCENTIVATI

#laculturafaimpresa



LE CAMERE DI COMMERCIO

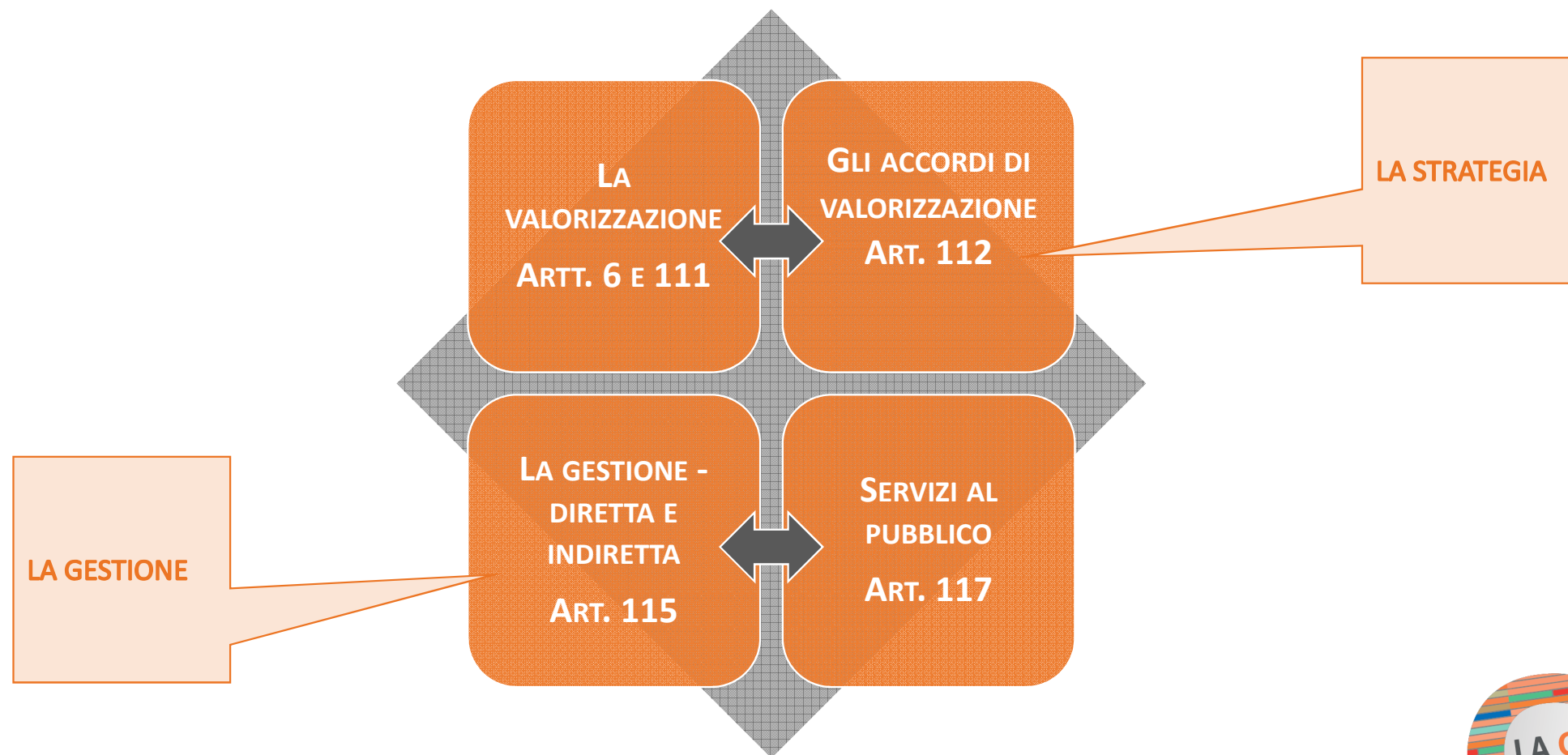
D. lgs. 219/2016

TRA LE NUOVE FUNZIONI
ASSEGNATE ALLE CAMERE DI
COMMERCIO ANCHE LA
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E
PROMOZIONE DEL TURISMO

#laculturafaimpresa



LA GESTIONE NEL CODICE



#laculturafaimpresa



LE REGIONI E LA VALORIZZAZIONE



#laculturafaimpresa



LA VALORIZZAZIONE NEL CODICE

VALORIZZAZIONE

- CONSISTE NELLA COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE STABILE DI RISORSE, STRUTTURE O RETI, OVVERO NELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI COMPETENZE TECNICHE O RISORSE FINANZIARIE O STRUMENTALI, FINALIZZATE ALLA FRUIZIONE PUBBLICA

ACCORDI DI VALORIZZAZIONE

- LO STATO, LE REGIONI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI STIPULANO ACCORDI PER DEFINIRE STRATEGIE ED OBIETTIVI COMUNI DI VALORIZZAZIONE, ELABORANDO PIANI STRATEGICI DI SVILUPPO CULTURALE
- GLI ACCORDI, IN RAPPORTO AD AMBITI TERRITORIALI DEFINITI, PROMUOVONO L'INTEGRAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SETTORI PRODUTTIVI COLLEGATI

LA VALORIZZAZIONE

ART. 6 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - «1. LA VALORIZZAZIONE CONSISTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E NELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DIRETTE A PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE E AD ASSICURARE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA DEL PATRIMONIO STESSO, ANCHE DA PARTE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA CULTURA . ESSA COMPRENDE ANCHE LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. IN RIFERIMENTO AL PAESAGGIO, LA VALORIZZAZIONE COMPRENDE ALTRESÌ LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A TUTELA COMPROMESSI O DEGRADATI, OVVERO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI VALORI PAESAGGISTICI COERENTI ED INTEGRATI. 2. LA VALORIZZAZIONE È ATTUATA IN FORME COMPATIBILI CON LA TUTELA E TALI DA NON PREGIUDICARNE LE ESIGENZE. 3. LA REPUBBLICA FAVORISCE E SOSTIENE LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI PRIVATI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.»

ART. 111 - ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE - «1. LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI CONSISTONO NELLA COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE STABILE DI RISORSE, STRUTTURE O RETI, OVVERO NELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI COMPETENZE TECNICHE O RISORSE FINANZIARIE O STRUMENTALI, FINALIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ INDICATE ALL'ARTICOLO 6. A TALI ATTIVITÀ POSSONO CONCORRERE, COOPERARE O PARTECIPARE SOGGETTI PRIVATI. 2. LA VALORIZZAZIONE È AD INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA. 3. LA VALORIZZAZIONE AD INIZIATIVA PUBBLICA SI CONFORMA AI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI PARTECIPAZIONE, PLURALITÀ DEI SOGGETTI, CONTINUITÀ DI ESERCIZIO, PARITÀ DI TRATTAMENTO, ECONOMICITÀ E TRASPARENZA DELLA GESTIONE. 4. LA VALORIZZAZIONE AD INIZIATIVA PRIVATA È ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE E NE È RICONOSCIUTA LA FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE.»

GLI ACCORDI DI VALORIZZAZIONE

ART. 112, COMMA 4, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – «LO STATO, LE REGIONI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI STIPULANO ACCORDI PER DEFINIRE STRATEGIE ED OBIETTIVI COMUNI DI VALORIZZAZIONE, NONCHÉ PER ELABORARE I CONSEGUENTI PIANI STRATEGICI DI SVILUPPO CULTURALE E I PROGRAMMI, RELATIVAMENTE AI BENI CULTURALI DI PERTINENZA PUBBLICA. GLI ACCORDI POSSONO ESSERE CONCLUSI SU BASE REGIONALE O SUBREGIONALE, IN RAPPORTO AD AMBITI TERRITORIALI DEFINITI, E PROMUOVONO ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE, NEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE CONCORDATO, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SETTORI PRODUTTIVI COLLEGATI. GLI ACCORDI MEDESIMI POSSONO RIGUARDARE ANCHE BENI DI PROPRIETÀ PRIVATA, PREVIO CONSENSO DEGLI INTERESSATI. LO STATO STIPULA GLI ACCORDI PER IL TRAMITE DEL MINISTERO, CHE OPERA DIRETTAMENTE OVVERO D'INTESA CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI EVENTUALMENTE COMPETENTI.»

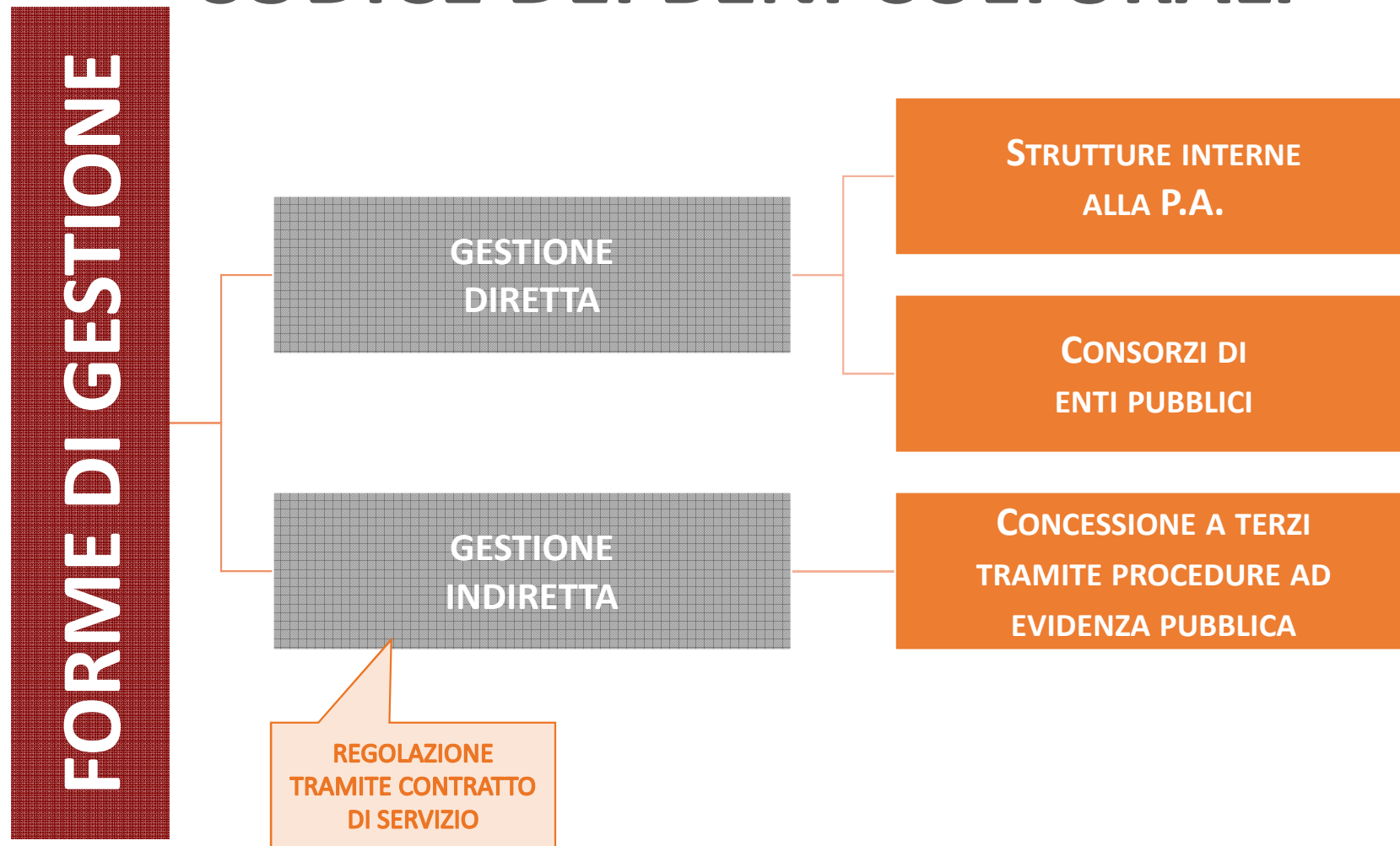
ART. 112, COMMA 9, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – «ANCHE INDIPENDENTEMENTE DAGLI ACCORDI DI CUI AL COMMA 4, POSSONO ESSERE STIPULATI ACCORDI TRA LO STATO, PER IL TRAMITE DEL MINISTERO E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI EVENTUALMENTE COMPETENTI, LE REGIONI, GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E I PRIVATI INTERESSATI, PER REGOLARE SERVIZI STRUMENTALI COMUNI DESTINATI ALLA FRUIZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI.»

LA GESTIONE NEL CODICE

ART. 115 - FORME DI GESTIONE – «1. LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DI APPARTENENZA PUBBLICA SONO GESTITE IN FORMA DIRETTA O INDIRETTA. 2. LA GESTIONE DIRETTA È SVOLTA PER MEZZO DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE INTERNE ALLE AMMINISTRAZIONI, DOTATE DI ADEGUATA AUTONOMIA SCIENTIFICA, ORGANIZZATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE, E PROVVISTE DI IDONEO PERSONALE TECNICO. LE AMMINISTRAZIONI MEDESIME POSSONO ATTUARE LA GESTIONE DIRETTA ANCHE IN FORMA CONSORTILE PUBBLICA. 3. LA GESTIONE INDIRETTA È ATTUATA TRAMITE CONCESSIONE A TERZI DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE, ANCHE IN FORMA CONGIUNTA E INTEGRATA, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CUI I BENI PERTENGONO O DEI SOGGETTI GIURIDICI COSTITUITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 112, COMMA 5, QUALORA SIANO CONFERITARI DEI BENI AI SENSI DEL COMMA 7, MEDIANTE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA, SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI SPECIFICI PROGETTI. I PRIVATI CHE EVENTUALMENTE PARTECIPANO AI SOGGETTI INDICATI ALL'ARTICOLO 112, COMMA 5, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE INDIVIDUATI QUALI CONCESSIONARI DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE. 4. LO STATO, LE REGIONI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI RICORRONO ALLA GESTIONE INDIRETTA AL FINE DI ASSICURARE UN MIGLIOR LIVELLO DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI. LA SCELTA TRA LE DUE FORME DI GESTIONE INDICATE AI COMMI 2 E 3 È ATTUATA MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI EFFICACIA, SULLA BASE DI OBIETTIVI PREVIAMENTE DEFINITI. LA GESTIONE IN FORMA INDIRETTA È ATTUATA NEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 114. 5. LE AMMINISTRAZIONI CUI I BENI PERTENGONO E, OVE CONFERITARI DEI BENI, I SOGGETTI GIURIDICI COSTITUITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 112, COMMA 5, REGOLANO I RAPPORTI CON I CONCESSIONARI DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE MEDIANTE CONTRATTO DI SERVIZIO, NEL QUALE SONO DETERMINATI, TRA L'ALTRO, I CONTENUTI DEL PROGETTO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE ED I RELATIVI TEMPI DI ATTUAZIONE, I LIVELLI QUALITATIVI DELLE ATTIVITÀ DA ASSICURARE E DEI SERVIZI DA EROGARE, NONCHÉ LE PROFESSIONALITÀ DEGLI ADDETTI. NEL CONTRATTO DI SERVIZIO SONO INDICATI I SERVIZI ESSENZIALI CHE DEVONO ESSERE COMUNQUE GARANTITI PER LA PUBBLICA FRUIZIONE DEL BENE. 6. NEL CASO IN CUI LA CONCESSIONE A TERZI DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE SIA ATTUATA DAI SOGGETTI GIURIDICI DI CUI ALL'ARTICOLO 112, COMMA 5, IN QUANTO CONFERITARI DEI BENI OGGETTO DELLA VALORIZZAZIONE, LA VIGILANZA SUL RAPPORTO CONCESSORIO È ESERCITATA ANCHE DALLE AMMINISTRAZIONI CUI I BENI PERTENGONO. L'INADEMPIMENTO, DA PARTE DEL CONCESSIONARIO, DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE E DAL CONTRATTO DI SERVIZIO, OLTRE ALLE CONSEGUENZE CONVENZIONALMENTE STABILITE, DETERMINA ANCHE, A RICHIESTA DELLE AMMINISTRAZIONI CUI I BENI PERTENGONO, LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO E LA CESSAZIONE, SENZA INDENNIZZO, DEGLI EFFETTI DEL CONFERIMENTO IN USO DEI BENI. 7. LE AMMINISTRAZIONI POSSONO PARTECIPARE AL PATRIMONIO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 112, COMMA 5, ANCHE CON IL CONFERIMENTO IN USO DEI BENI CULTURALI CHE AD ESSE PERTENGONO E CHE SIANO OGGETTO DELLA VALORIZZAZIONE. AL DI FUORI DELL'IPOTESI PREVISTA AL COMMA 6, GLI EFFETTI DEL CONFERIMENTO SI ESAURISCONO, SENZA INDENNIZZO, IN TUTTI I CASI DI CESSAZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI SOGGETTI DI CUI AL PRIMO PERIODO O DI ESTINZIONE DEI MEDESIMI. I BENI CONFERITI IN USO NON SONO ASSOGGETTATI A GARANZIA PATRIMONIALE SPECIFICA SE NON IN RAGIONE DEL LORO CONTROVALORE ECONOMICO. 8. ALLA CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE PUÒ ESSERE COLLEGATA LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ MEDESIME, PREVIAMENTE INDIVIDUATI NEL CAPITOLATO D'ONERI. LA CONCESSIONE IN USO PERDE EFFICACIA, SENZA INDENNIZZO, IN QUALSIASI CASO DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ. 9. ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO IL MINISTERO PROVVEDE NELL'AMBITO DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE DISPONIBILI A LEGISLAZIONE VIGENTE, SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA.»

LA **GESTIONE** – art. 115

CODICE DEI BENI CULTURALI



I SERVIZI PER IL PUBBLICO

ART. 117 - SERVIZI PER IL PUBBLICO — «1. NEGLI ISTITUTI E NEI LUOGHI DELLA CULTURA INDICATI ALL'ARTICOLO 101 POSSONO ESSERE ISTITUITI SERVIZI DI ASSISTENZA CULTURALE E DI OSPITALITÀ PER IL PUBBLICO.

2. RIENTRANO TRA I SERVIZI DI CUI AL COMMA 1: A) IL SERVIZIO EDITORIALE E DI VENDITA RIGUARDANTE I CATALOGHI E I SUSSIDI CATALOGRAFICI, AUDIOVISIVI E INFORMATICI, OGNI ALTRO MATERIALE INFORMATIVO, E LE RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI; B) I SERVIZI RIGUARDANTI BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI PER LA FORNITURA DI RIPRODUZIONI E IL RECAPITO DEL PRESTITO BIBLIOTECARIO; C) LA GESTIONE DI RACCOLTE DISCOGRAFICHE, DI DIAPOTECHE E BIBLIOTECHE MUSEALI; D) LA GESTIONE DEI PUNTI VENDITA E L'UTILIZZAZIONE COMMERCIALE DELLE RIPRODUZIONI DEI BENI; E) I SERVIZI DI ACCOGLIENZA, IVI INCLUSI QUELLI DI ASSISTENZA E DI INTRATTENIMENTO PER L'INFANZIA, I SERVIZI DI INFORMAZIONE, DI GUIDA E ASSISTENZA DIDATTICA, I CENTRI DI INCONTRO; F) I SERVIZI DI CAFFETTERIA, DI RISTORAZIONE, DI GUARDAROBA; G) L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI, NONCHÉ DI INIZIATIVE PROMOZIONALI.

3. I SERVIZI DI CUI AL COMMA 1 POSSONO ESSERE GESTITI IN FORMA INTEGRATA CON I SERVIZI DI PULIZIA, DI VIGILANZA E DI BIGLIETTERIA.

4. LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDESIMI È ATTUATA NELLE FORME PREVISTE DALL'ARTICOLO 115.

5. I CANONI DI CONCESSIONE DEI SERVIZI SONO INCASSATI E RIPARTITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 110.»



I SERVIZI PER IL PUBBLICO

LE ATTUALI MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'INDAGINE CONDOTTA SU **645 GARE** DELL'ANNO **2016** MOSTRA:

- IL **70%** SONO BANDITI DA **COMUNI**, IL **10%** DA **FONDAZIONI**, IL **20%** DA **ALTRI ENTI**;
- CIRCA IL **40%** DELLE GARE SONO CONCENTRATE **IN TRE REGIONI, LOMBARDIA, TOSCANA E VENETO**;
- NEL **MEZZOGIORNO MENO DEL 10%** DELLE GARE;
- LA PROCEDURA PRESCELTA È L'**APPALTO DI SERVIZI** NEL **90%** DEI CASI, LA **CONCESSIONE** NEL **10%**;
- A **PREVALERE**, TRA I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTI, È IL **CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**;
- RIMANE UN **20%** DI GARE AGGIUDICATE AL **PREZZO PIÙ BASSO** CHE SI ATTESTA SEBBENE CIÒ RISULTI VIETATO DAL CODICE;
- IL **PPP** (CONCESSIONI DI LAVORI, CONCESSIONE DI SERVIZI, FORME MISTE DI SOCIETÀ) RISULTA ANCORA NON APPLICATO NONOSTANTE SIA PRESENTE GIÀ NELLA DISCIPLINA DEL **2006**.

LA **V**ISIONE DELLO **S**VILUPPO

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

- BANDO MiBACT PROGETTAZIONE
- CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

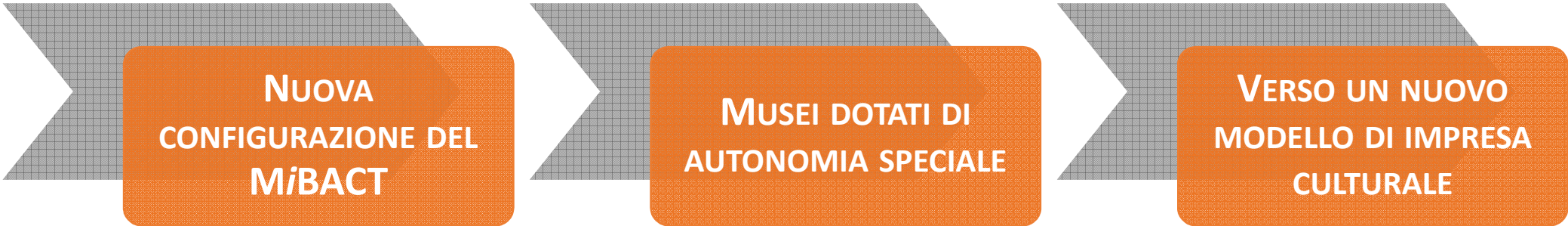
PROGETTAZIONE INTEGRATA E PARTECIPATA

- VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDENTITARIE DEL TERRITORIO CON L'ATTIVO COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI LOCALI - PUBBLICI E PRIVATI - ALLA FASE PROGETTUALE

#laculturafaimpresa



LA RIFORMA DEI MUSEI STATALI: VERSO L'AUTONOMIA



NUOVA
CONFIGURAZIONE DEL
MiBACT

MUSEI DOTATI DI
AUTONOMIA SPECIALE

VERSO UN NUOVO
MODELLO DI IMPRESA
CULTURALE

#laculturafaimpresa



I DIRETTORI DEI MUSEI

IL **TAR LAZIO**, CON LE SENTENZE N. 6170/2017 E N. 6171/2017, HA ANNULLATO LE NOMINE DI CINQUE DEI VENTI DIRETTORI DEI MUSEI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE. IL TRIBUNALE HA ACCOLTO I RICORSI PRESENTATI RITENENDO FONDATI I PROFILI DI CENSURA RELATIVI ALLA MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI CANDIDATI; ALLA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI E ALL'AMMISSIONE DI CANDIDATI NON CITTADINI ITALIANI. IL COLLEGIO HA RITENUTO "MAGMATICA" LA RICONDUZIONE DEI PUNTI AI CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO E "CRIPTICHE ED INVOLUTE" LE MOTIVAZIONI DELLA COMMISSIONE. INOLTRE, LA CIRCOSTANZA CHE LA PROVA ORALE SIA AVVENUTA A PORTE CHIUSE O "DA REMOTO" NON AVREBBE CONSENTITO CHE FOSSERO RISPETTATI I PRINCIPI DI TRASPARENZA E PARITÀ DI TRATTAMENTO. INFINE, NON SAREBBE STATO POSSIBILE AMMETTERE AL CONCORSO CITTADINI NON ITALIANI A CAUSA DELLE INDICAZIONI TASSATIVE DELL'ART. 38 D.LGS. 165/2001 CHE CONSENTE AI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DI ACCEDERE AI POSTI DI LAVORO PRESSO LE P.A. SOLO QUALORA NON IMPLICHIANO ESERCIZIO DIRETTO O INDIRETTO DI PUBBLICI POTERI, OVVERO NON ATTENGANO ALLA TUTELA DELL'INTERESSE NAZIONALE. NEL DECRETO LEGGE N. 50/2017, CONV. LEGGE N. 96/2017, È STATA INTRODOTTA UN'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 2-BIS D.L. 83/2014 - CHE AVEVA PREVISTO LA SELEZIONE PUBBLICA - IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 38 D.LGS. 165/2001.

IL **CONSIGLIO DI STATO**, CON LE ORDINANZE N. 2471/2017 E 2472/2017, HA SOSPESO LE SENTENZE DEL TAR LAZIO CON LE QUALI VENIVANO ANNULLATE LE NOMINE DI CINQUE DEI VENTI DIRETTORI DEI MUSEI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE. I DIRETTORI RIPRENDERANNO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI IN VIA CAUTELARE E IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DI MERITO FISSATA PER IL 26 OTTOBRE 2017.

L'IMPEGNO DEL **MiBACT** NEL COINVOLGIMENTO DEI **P** PRIVATI

CONCESSIONE
A PRIVATI NON
PROFIT DI BENI
IMMOBILI DEL
DEMANIO
CULTURALE

VALORE PAESE
DIMORE/FARI/
CAMMINI e
PERCORSI

CASE
CANTONIERE

FEDERALISMO
CULTURALE

8x1000 BENI
CULTURALI
LUOGHI
COLPITI DAL
SISMA

MANCA UN DISEGNO STRATEGICO PER LA GESTIONE

#laculturafaimpresa



ALCUNE FORME DI COLLABORAZIONE

DM 6 OTTOBRE 2015 - IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO MINISTERIALE, LA DIREZIONE GENERALE MUSEI DEL MIBACT HA PUBBLICATO UN BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI CUI AFFIDARE LA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO CULTURALE DELLO STATO. I DESTINATARI DELL'AVVISO SONO ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DI CUI AL LIBRO I DEL CODICE CIVILE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, SENZA FINALITÀ DI LUCRO E CON ESPERIENZA QUINQUENNALE. LA CONCESSIONE D'USO È FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI GESTIONE DEL BENE CHE NE ASSICURI LA CORRETTA CONSERVAZIONE, L'APERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E LA MIGLIORE VALORIZZAZIONE E HA UNA DURATA DA 6 A 10 ANNI. OGGETTO DELLA PROCEDURA SONO 13 IMMOBILI.

VALORE PAESE - IN BASE AL COMBINATO DEI D.L. 98/2011 E 133/2014, L'AGENZIA DEL DEMANIO PROMUOVE STRATEGIE E PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE E PER LA GESTIONE EFFICIENTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI, CHE COINVOLGE IMMOBILI SPESSO NON UTILIZZATI O SOTTOUTILIZZATI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. L'INSIEME DI QUESTE INIZIATIVE DI SVILUPPO IMMOBILIARE PRENDE IL NOME DI "VALORE PAESE". L'OBIETTIVO È ACCRESCERE IL VALORE ECONOMICO E SOCIALE DEI BENI E DEI TERRITORI IN CUI SONO INSERITI, CONTRIBUENDO COSÌ AD AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ DELL'INTERO SISTEMA-PAESE. VALORE PAESE SI ARTICOLA IN DIVERSI PROGETTI DI RECUPERO E SVILUPPO DEI PATRIMONI PUBBLICI QUALI **VALORE PAESE – DIMORE** – DEDICATO ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI GRANDE PRESTIGIO STORICO-ARTISTICO - **VALORE PAESE – FARI** – CHE PUNTA ALLA PROMOZIONE DI UNA RETE NAZIONALE DEDICATA AD UNA FORMA DI TURISMO SOSTENIBILE, LEGATA ALLA CULTURA DEL MARE E DELL'AMBIENTE MEDITERRANEO – E **VALORE PAESE – CAMMINI E PERCORSI** – ORIENTATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E RIUSO DI IMMOBILI PUBBLICI SITUATI LUNGO PERCORSI CICLOPEDONALI E ITINERARI STORICO-RELIGIOSI.

LE CASE CANTONIERE - CON L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ANAS, MIBACT, MIT E AGENZIA DEL DEMANIO DEL 16 DICEMBRE 2015, SONO STATE DEFINITE LE LINEE GUIDA PER UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DI CASE CANTONIERE DI ANAS. LE STRUTTURE SONO STATE OGGETTO DELL'ACCORDO PER LA LORO POTENZIALITÀ PER SVILUPPARE SERVIZI SINERGICI CON I PIANI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE NAZIONALI. ANAS METTERÀ A DISPOSIZIONE LE CASE CANTONIERE CHE, PER LA LORO CARATTERISTICA PRESENZA CAPILLARE ACCOMPAGNERANNO IL VIAGGIATORE ALLA SCOPERTA DEL PAESE E DELLE SUE INNUMEREVOLI RICCHEZZE.

FEDERALISMO DEMANIALE - D.LGS. 85/2010, ART. 5, COMMA 5 «NELL'AMBITO DI SPECIFICI ACCORDI DI VALORIZZAZIONE E DEI CONSEGUENTI PROGRAMMI E PIANI STRATEGICI DI SVILUPPO CULTURALE, DEFINITI AI SENSI E CON I CONTENUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 112, COMMA 4, DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LO STATO PROVVEDE, ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO, AL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI E AGLI ALTRI ENTI TERRITORIALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL CITATO CODICE, DEI BENI E DELLE COSE INDICATI NEI SUDDETTI ACCORDI DI VALORIZZAZIONE».

OTTO PER MILLE - L'ART. 21-TER DEL DECRETO LEGGE N.8/2017, CONV. LEGGE 45/2017 PREVEDE LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A DIRETTA GESTIONE STATALE RELATIVE AGLI ANNI DAL 2016 AL 2025 AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI RESTAURO DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI O DISTRUTTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016/2017.

FORME SPECIALI DI PARTENARIATO

ART. 151, co. 3
Codice degli appalti
- FORME SPECIALI DI
PARTENARIATO -

- ATIPICA E INNOVATIVA
FORMA SPECIALE DI
PARTENARIATO PUBBLICO-
PRIVATO NEL SETTORE DEI
BENI CULTURALI PER
ASSICURARE LA FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE E FAVORIRE LA
RICERCA SCIENTIFICA
APPLICATA ALLA TUTELA

- RECUPERO
- RESTAURO
- MANUTENZIONE PROGRAMMATA
- GESTIONE
- APERTURA ALLA PUBBLICA
FRUIZIONE
- VALORIZZAZIONE

PROPOSTA DI
MODIFICA

#laculturafaimpresa



ART. 151, Comma 3 CODICE APPALTI

ART. 151, CO. 3, CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - «PER ASSICURARE LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E FAVORIRE ALTRESÌ LA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA ALLA TUTELA, IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PUÒ ATTIVARE FORME SPECIALI DI PARTENARIATO CON ENTI E ORGANISMI PUBBLICI E CON SOGGETTI PRIVATI, DIRETTE A CONSENTIRE IL RECUPERO, IL RESTAURO, LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA, LA GESTIONE, L'APERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI IMMOBILI, ATTRAVERSO PROCEDURE SEMPLIFICATE DI INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PRIVATO ANALOGHE O ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE DAL COMMA 1.»

PROPOSTA DI MODIFICA - IL COMMA 3 DELL'ART. 151 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI CONTIENE UNA DISPOSIZIONE DI GRANDE RILIEVO. TUTTAVIA, L'ATTUALE FORMULAZIONE PRESENTA DEI LIMITI NOTEVOLI. IN PRIMO LUOGO, CIRCOSCRIVE AL SOLO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARE FORME SPECIALI DI PARTENARIATO. TALE OPPORTUNITÀ DOVREBBE INVECE ESSERE PREVISTA ANCHE PER GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI, NONCHÉ PER I SOGGETTI IN LORO CONTROLLO ANALOGO CHE, COME NOTO, GESTISCONO UN NUMERO CONSISTENTE DI BENI E LUOGHI CULTURALI SUSCETTIBILI DI PUBBLICA FRUIZIONE E DI VALORIZZAZIONE. IN SECONDO LUOGO, SI RITIENE PIÙ OPPORTUNO CHE LA DISPOSIZIONE FACCIA RIFERIMENTO AI BENI CULTURALI MATERIALI E IMMATERIALI E NON SI LIMITI AI BENI CULTURALI IMMOBILI. INFINE, SAREBBE PIÙ ATTINENTE ALL'ATTUALE REALTÀ DEL PAESE NON MENZIONARE LA RICERCA SCIENTIFICA SOLO IN ORDINE ALLA TUTELA, VISTO CHE OGGI PUÒ ESSERE CONNESSA ANCHE AD AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE, MA FARE UN PIÙ AMPIO RIFERIMENTO ALLA "RICERCA E ALLA INNOVAZIONE". LA DISPOSIZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI, COSÌ COME RIFORMULATA DALLA PROPOSTA, COSTITUIREBBE UNA INNOVATIVA ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA COSTITUZIONE.

PROCEDURE **S**EMPLIFICATE

ART. 143 **CODICE DEGLI APPALTI**

- **APPALTI RISERVATI NEI SERVIZI CULTURALI (ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E FESTIVAL) A SOGGETTI QUALIFICATI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**
- **MISSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO**
- **REINVESTIMENTO DEI PROFITTI NELLA MISSIONE**
- **AZIONARIATO PARTECIPATIVO**

PROSPETTIVE PER UN'IMPRESA CULTURALE INNOVATIVA E SOSTENIBILE

RELAZIONE CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMENDAMENTO
ART. 151, CO. 3
CODICE DEGLI
APPALTI

FINANZIAMENTI PUBBLICI/
FILOSOFIA BANDI

SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

ART BONUS

IVA

IMU E TRIBUTI LOCALI

DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI



#laculturafaimpresa



QUALI CRITICITÀ?

IL SISTEMA DELLE IMPRESE CULTURALI SI È AFFERMATO “NONOSTANTE” UN CONTESTO NORMATIVO, ISTITUZIONALE E POLITICO POCO FAVOREVOLE CHE, IN ANNI RECENTI, HA MESSO IN CRISI UN MODELLO CHE SEMBRAVA DESTINATO A IMPRIMERE UNA PIÙ AMPIA MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE. AL FINE DI UN RIPOSIZIONAMENTO DEL SETTORE NELLA VISIONE DI UNA NUOVA QUALITÀ DELLO SVILUPPO, LE PRINCIPALI CRITICITÀ CHE OCCORRE AFFRONTARE SONO LE SEGUENTI:

- RELAZIONE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** - LE PROCEDURE DI CONCESSIONE E CO-GESTIONE DEL PATRIMONIO RISULTANO PROFONDAMENTE VINCOLATE ALLA NORMAZIONE DEL RAPPORTO TRA LE PA E LE AZIENDE PROFIT. LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FATICANO A REALIZZARE PARTENARIATI E COLLABORAZIONI O AD ADOTTARE STRUMENTI CONCESSORI CHE TENGANO CONTO PREVALENTEMENTE DELLE FINALITÀ SOCIALI DELL’AFFIDAMENTO E DEL FINE ULTIMO DI CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE. IN PARTICOLARE, IL COMMA 3 DELL’ART. 151 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLA CONCESSIONI CONTIENE UNA DISPOSIZIONE DI GRANDE RILIEVO CHE, TUTTAVIA, PRESENTA LIMITI NOTEVOLI NELLA SUA FORMULAZIONE.
- FINANZIAMENTI PUBBLICI** - EMERGE UNA EVIDENTE INADEGUATEZZA DEL PESO STRATEGICO ATTRIBUITO AL SETTORE CULTURALE, CONSIDERATO RESIDUALE E MARGINALE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI COESIONE SOCIALE ADOTTATI SU SCALA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE. CIÒ PORTA A UN INEVITABILE RIDIMENSIONAMENTO DEL PESO ECONOMICO CHE IL PATRIMONIO E LE ATTIVITÀ CULTURALI HANNO NELLA GESTIONE DEI BILANCI PUBBLICI, A SCAPITO DI ALTRE VOCI RITENUTE IMPRESCINDIBILI.
- SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA** - OCCORRE TRASPARENZA, VELOCITÀ DELLE PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONE.
- FAVORIRE L’OCCUPAZIONE** - OCCORRE FAVORIRE L’OCCUPAZIONE DI QUALITÀ ATTRAVERSO DISPOSIZIONI SPECIFICHE VOLTE CHE INDIVIDUINO MISURE VOLTE A PROMUOVERE ASSUNZIONI STABILI.

QUALI CRITICITÀ?

LA PROPOSTA DI UNA DISCIPLINA PER L'IMPRESA CULTURALE INCLUDE ANCHE LA PREVISIONE DEL RIORDINO E DELLA SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO FISCALE E TRIBUTARIO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA CULTURALE, E DEI SOSTEGNI AL SUO SVOLGIMENTO, CHE POSSANO FUNGERE DA VOLANO PER IL COMPARTO. IN PARTICOLARE I PUNTI DI MAGGIORE RILEVANZA, SONO I SEGUENTI:

- ART BONUS** - IL D.L. 83/2014 HA INTRODOTTTO AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DI CHI EFFETTUA EROGAZIONI LIBERALI PER IL SETTORE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA RISULTA TUTTAVIA RESTRITTIVO, POICHÉ FA RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE A BENI CULTURALI E ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA PUBBLICI, ESCLUDENDO QUELLI APPARTENENTI AI SOGGETTI PRIVATI CON FINALITÀ PUBBLICA. OCCORRE PREVEDERNE L'ESTENSIONE *TOUT COURT* AI BENI FACENTI CAPO ALLE IMPRESE CULTURALI, AMPLIFICANDO LA PORTATA DELLA NORMA CON RICADUTE SENSIBILI SULLE ATTIVITÀ DI FUNDRAISING DEGLI OPERATORI DELLA CULTURA.
- IVA** - RISULTEREBBE PARTICOLARMENTE EFFICACE E OPPORTUNO PER GLI OPERATORI CULTURALI RELATIVAMENTE ALLE LORO ATTIVITÀ SPECIFICHE L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA IVA AGEVOLATA (4% O 10%). TALE AGEVOLAZIONE DOVREBBE ESSERE APPLICATA SIA IN INGRESSO CHE IN USCITA AL FINE DI NON ANDARE A CREARE GROSSI E INUTILI CREDITI.
- IMU E TRIBUTI LOCALI** - COSTITUISCONO SPESSO UNA GROSSA VOCE DI SPESA IL PIÙ DELLE VOLTE NON COMMISURATA A UN EFFETTIVO E CORRISPONDENTE 'SERVIZIO' (SI PENSI ALLA TARI, AD ESEMPIO). LA LORO ELIMINAZIONE O, QUANTOMENO, LA LORO RIDUZIONE A IMPORTI FISSI RISULTEREBBE ESSERE UN'IMPORTANTE FONTE DI RISPARMIO.
- DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI** - LA LEGISLAZIONE ATTUALE RENDE DIFFICILE LE DONAZIONI PRIVATE A SOGGETTI COME LE ISTITUZIONI MUSEALI, SOPRATTUTTO SE IL DONANTE È UNA SOCIETÀ DI CAPITALI. PER INCENTIVARNE L'UTILIZZO SAREBBE OPPORTUNO IPOTIZZARE UNO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DEL CARICO FISCALE. PER IL REGIME DELLE SPONSORIZZAZIONI, A FRONTE DELL'INTERA DEDUCIBILITÀ, PERSISTE IL PROBLEMA POSTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPETTO AL REQUISITO DELL'INERENZA.

L'ACCOUNTABILITY DELLE **IMPRESE** CULTURALI: UNO STRUMENTO PER MISURARE L'UTILITÀ PUBBLICA

CONTRIBUTO
DELL'IMPRESA
CULTURALE ALLO
SVILUPPO
SOSTENIBILE

LA VALUTAZIONE DELLE IMPRESE
CULTURALI DEVE AVVENIRE
PREDEFINENDO OBIETTIVI ED
INDICATORI CHE DEVONO ESSERE,
NON SOLO QUANTITATIVI, MA
ANCHE QUALITATIVI, DI IMPATTO
OCCUPAZIONALE, CULTURALE E
SOCIALE

CAPACITÀ DI
REALIZZARE
COESIONE SOCIALE

#laculturafaimpresa



L'IMPRESA CULTURALE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI



FEDERCULTURE



Il partenariato

DELL'IMPRESA
CULTURALE IN
DIALOGO CON I
DIVERSI LIVELLI
ISTITUZIONALI

LA SCUOLA DI
GOVERNO PER LO
SVILUPPO LOCALE
A BASE CULTURALE

#laculturafaimpresa

